



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA VIGILANZA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 16 DEL 26-02-2021

N. 54 del Registro Generale

Oggetto: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL C.D.S. N. 1146/2020.

Premesso che in data 16/11/2020 veniva notificato alla Sig.ra B.L.E., mediante il servizio postale, il S.P.V. n. 1146/2020 di accertamento di violazione dell'art. 142, comma 8 del C.d.S. (superamento dei limiti di velocità);

Acquisita al prot. n.7510 del 19.12.2020 la nota inviata dall'Avv. Stefano Bernardini con la quale comunicava che la Sig.ra B.L.E., dallo stesso rappresentata, risulta estranea alla violazione rilevata per aver acquistato il veicolo sanzionato in data successiva a quella della commessa infrazione, allegando la relativa documentazione e, chiedendo, pertanto, l'annullamento del verbale n. 1146/2020;

Rilevato dall'esame della documentazione fornita (passaggio di proprietà del veicolo avvenuto in data successiva alla commessa infrazione) l'effettiva estraneità della Sig.ra B.L.E. ;

Ritenuto, pertanto annullabile in via di autotutela il verbale di cui sopra ravvisandone l'illegittimità in quanto privo dei presupposti da cui ha tratto origine;

Valutato che sussiste l'interesse pubblico all'annullamento della sanzione in quanto la prosecuzione dell'iter sanzionatorio palesemente viziato, oltre a contrastare coi criteri di imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, potrebbe configurare un eccesso di potere dal quale l'eventuale contenzioso vedrebbe soccombente l'Amministrazione;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno 24 febbraio 2000, n. M/2413/11;
- la Circolare Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari Legislativi Prot. n. M/2413-11 del 10 marzo 1999 - "Annullamento dei verbali in autotutela";
- l'art. 386, terzo comma, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (Regolamento C.d. S.);
- l'art. 21 octies e nonies, della Legge n° 241 del 07/08/1990, così modificato dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, che prevede che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati;
- l'articolo 107 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali D.Lgs.18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Considerata la necessità di provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. per i motivi espressi in parte narrativa e che di seguito si intendono integralmente riportati, l'annullamento con archiviazione in autotutela del verbale di accertamento per violazione alle norme del Codice della Strada n. 1146/2020.
2. di comunicare quanto precede all' Avv. Stefano Bernardini.
3. di dare atto che la diminuzione €. 189,00 dell'accertamento effettuato con propria precedente determinazione n. 57 del 20/11/2020 - (acc. n. 177/2020), avverrà con propria determinazione in sede di riaccertamento dei residui;
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il seguito di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Vigilanza
f.to Quarantini Giampiero

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to Aielli Marika

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 06-05-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 06-05-2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 06-05-2021

IL RESPONSABILE
Quarantini Giampiero